



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione degli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2025 e ripartizione delle risorse, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198 e successive modificazioni recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (ora *Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria*) e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel “Fondo”:

- a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;
- b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, già iscritte nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- c) una quota delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
- d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

TENUTO CONTO che il sopra citato articolo 1, comma 616, lett. a), della legge n. 178 del 2020, al fine di semplificare le procedure contabili di assegnazione delle risorse e considerato lo stabile incremento delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le predette entrate siano destinate al Fondo per un importo pari a 110 milioni di euro in ragione d'anno, quale quota di cui al suddetto articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ripartite al 50 per cento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 198 del 2016;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 430, della sopracitata legge n. 207/2024 che, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, ha previsto che *“il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.”*;

VISTO l'articolo 1, commi 101 e 102, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, secondo cui le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, hanno l'obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturale ed eventi catastrofici e dell'inadempimento di tale obbligo si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche;

TENUTO CONTO che l'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 ha disposto che il suddetto termine del 31 marzo 2025 è differito, per le imprese di medie dimensioni, al 1° ottobre 2025, per le piccole e microimprese, al 31 dicembre 2025, e che, per le grandi imprese, per le quali resta fermo il termine dell'obbligo assicurativo del 31 marzo 2025, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza di tale obbligo;

RITENUTO, ai fini del sostegno all'intera filiera del settore editoriale, di procedere, con il presente provvedimento, all'individuazione degli interventi a favore del medesimo settore per l'anno 2025 e alla ripartizione delle relative risorse a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, per un importo complessivo fino ad euro 82.000.000;

SENTITE le associazioni di categoria più rappresentative sul piano nazionale nel settore editoriale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

DECRETA

Art. 1

(Misure a sostegno delle edicole)

1. Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute nell'anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 10.000.000**, che costituisce tetto di spesa.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Art. 2

(Misure a sostegno dei punti vendita non esclusivi)

1. Al fine di sostenere gli esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (*c.d. punti vendita non esclusivi*), che svolgono la suddetta attività in comuni privi di edicole, è riconosciuto un contributo, per l'anno 2025, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle seguenti spese sostenute pro quota nell'anno 2024 per: IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista. Il contributo è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici e i ricavi complessivi del singolo punto vendita, con riferimento all'anno 2024. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di **euro 3.000.000** che costituisce tetto di spesa.

2. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”.

Art. 3

(Misure a sostegno delle imprese di distribuzione di quotidiani e periodici)

1. Al fine di garantire la più ampia capillarità della rete di vendita e della diffusione sul territorio delle pubblicazioni quotidiane e periodiche, alle imprese di distribuzione è riconosciuto un contributo per la fornitura diretta di giornali alle edicole e, laddove non sono presenti edicole, agli esercizi commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani e periodici, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, siti in comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 riforniti nell'anno 2025.

2. Il contributo riconosciuto è pari ad euro 800 per ciascun comune come sopra individuato. Nel caso di fornitura a comuni con un numero di abitanti inferiore a 5.000 siti nelle Aree Interne di cui alla

mappa “Aree Interne 2020”, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), il contributo è pari ad euro 1.000. Il contributo è esteso anche alla fornitura di nuovi punti vendita, come individuati al comma 1, attivati nei comuni nel corso dell’anno 2025. L’agevolazione è concessa entro il limite di **euro 4.000.000** che costituisce tetto di spesa.

3. Nella fornitura ai punti vendita le imprese di distribuzione richiedenti il contributo devono garantire il rispetto del principio di non discriminazione nelle condizioni economiche e di consegna e delle disposizioni normative contenute nell’articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e successive modificazioni.

4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 4

(Misure a sostegno delle imprese editrici di quotidiani e periodici)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta nel corso dell’anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell’agevolazione. L’agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di euro **65.000.000** che costituisce tetto di spesa.

2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 5

(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri complessivi derivanti dal presente decreto, entro il limite di **euro 82.000.000** per l’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

2. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili per ciascuna delle misure previste dal presente decreto, in relazione alle istanze ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale ai rispettivi contributi spettanti.

Art. 6

(Requisiti e modalità per la fruizione delle misure agevolative)

1. I requisiti e le modalità per la fruizione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per i contributi di cui agli articoli 3 e 4, il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è adottato entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decisione della Commissione Europea. I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

2. Al fine di garantire la più rapida e tempestiva erogazione dei contributi a favore dei richiedenti risultati aventi titolo, il Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria è autorizzato, in relazione al numero elevato di potenziali beneficiari, all'eventuale utilizzo di un apposito conto corrente bancario o postale dedicato, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 8 novembre 2017, presso un ente o istituto che garantisca la gestione massiva dei pagamenti.

Roma, 17 aprile 2025

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed editoria
(Sen. Alberto Barachini)